

PDP E LA PRODUZIONE CARTACEA DI DOCUMENTI

In tema è intervenuta una recentissima sentenza della Cassazione (Sez. 2 n. 4224/2026, del 15.01.2026) la quale, però, è stata fraintesa da molti interpreti per il fatto che, a monte, il ricorrente, che aveva tentato di costituirsi parte civile, aveva adottato una modalità di costituzione diciamo “mista”, con profili alternativi, in ogni caso tutti irrituali.

Questa pronuncia è comunque importante in quanto risponde a chiare lettere (in termini assolutamente conformi a quanto noi del COA di Lagonegro andiamo scrivendo e illustrando, oramai da anni, con i nostri tutorial, pdf e video, pubblicati sul nostro sito) a coloro che hanno ancora perplessità, purtroppo nutrite anche grazie a pronunce di merito poi puntualmente smentite dalla Suprema Corte.

Innanzitutto (e questa per me è una novità) la Corte, pur ritenendo che non sussista la *abnormità* denunciata dal ricorrente, rileva che varie pronunce hanno ritenuto abnorme, in quanto riferita a normativa estranea alla situazione processuale da regolare, al punto da risultare “extra-vagante” al sistema, l’ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile sulla base di una interpretazione della normativa di riferimento (si citano Cass. Sez. 5, n. 24708, del 6.05.2025; Sez. 4, n. 17697 del 9.04.2024; Sez. 2, n. 45622 del 14.09.2017 e Sez. 4, n. 40737 del 28.06.2016).

In realtà, personalmente avevo sempre interpretato le pronunce intervenute sul tema (o almeno quelle poche che avevo letto) in termini categorici opposti, ossia che l’ordinanza di esclusione (NON ESISTE NEL CODICE LA DISCIPLINA DI UNA ORDINANZA DI AMMISSIONE E TANTO MENO DI NON AMMISSIONE) della parte civile, sia pure nelle ipotesi di abnormità, non potesse essere comunque impugnata in Cassazione (se non dall’imputato, unitamente alla pronuncia) dalla *parte civile* esclusa a fronte della accessorietà della domanda e della esclusione in radice di un effetto definitivamente preclusivo della domanda risarcitoria, quanto meno nella sua sede naturale civile.

Ma, a parte questo interessante inciso (comunque apprezzabile), l’argomento specifico della pronuncia riguarda i modi di costituzione della *parte civile*.

Anche questa pronuncia ribadisce che la riforma Cartabia non ha assolutamente modificato le due modalità di costituzione della parte civile disciplinate dall’art. 78 c.p.p. (**costituzione “anticipata”, ossia con dichiarazione depositata in Cancelleria** e, quindi, ora, tramite portale deposito atti penali **PDP** e **costituzione cartacea in udienza**).

La Corte accenna ovviamente ad una norma oramai fondamentale, introdotta dalla Cartabia, ossia l’art. 111-*bis* c.p.p., il quale ha introdotto il **deposito telematico obbligatorio degli atti del processo penale** (derogato, allo stato, solo in relazione ad alcune specie di atti o ad alcune Autorità giudiziarie destinatarie).

La stessa Corte rimarca però come il terzo comma dello stesso articolo contenga una deroga a tale principio, prevedendo che la disposizione sul deposito telematico obbligatorio (di cui al primo comma) non si applica agli **atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica**.

Abbiamo anche visto in altre guide come anche l’art. 111-*ter*, comma 3, c.p.p., il quale prevede espressamente la “conversione” dei documenti cartacei prodotti in documenti informatici, legittimi la predetta modalità di deposito analogico.

Di conseguenza, prevedendo l'art. 78 c.p.p. (in alternativa al deposito in Cancelleria e, quindi, ora, obbligatoriamente tramite portale PDP) la presentazione in udienza della dichiarazione di costituzione di parte civile, tale attività rientra perfettamente tra quelle che continuano ad essere consentite in udienze, a prescindere poi dalla deroga disciplinata dal terzo comma dell'art. 111-*bis* c.p.p. (che, di conseguenza, avvalorava tale possibilità).

Quindi, oltre alla dichiarazione di costituzione di parte civile, nella categoria di atti che non consentono l'acquisizione informatica devono necessariamente rientrare anche la comparsa conclusionale (ovvero, le **conclusioni scritte della parte civile** di cui all'art. 523 c.p.p.: anche se in realtà la norma dell'art. 82, comma 2, c.p.p., per evitare l'effetto di revoca conseguente al mancato deposito delle stesse, non richiede che tale deposito avvenga necessariamente in udienza ma collega l'effetto al mero, mancato deposito), la nomina, la procura speciale etc. In pratica, **tutte le ipotesi in cui il codice di rito disciplini la produzione di documenti in udienza**.

Quindi, l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 111-*bis* c.p.p., per quanto riguarda la costituzione di *parte civile*, deve intendersi riferito ai soli casi di costituzione **anticipata** (la cui necessità – aggiungo - con l'introduzione della "predibattimentale", e quindi la eliminazione della gran parte delle esigenze di costituirsi giorni prima dell'udienza, ad esempio per depositare una lista testi, è grandemente scemata).

Ma, nel caso di specie, cosa era successo? E perché la pronuncia è stata fraintesa (in realtà da coloro che l'hanno letta superficialmente)?

La ricorrente parte civile, in una udienza preliminare, aveva depositato la dichiarazione e il ricorso in modalità analogica.

Sin qui nulla di anomalo senonché la documentazione prodotta era stata depositata in **copia fotostatica** mentre gli originali erano stati prodotti due giorni dopo l'udienza.

In una nota di accompagnamento di tale "tardivo" deposito degli **originali cartacei**, si assumeva che la procura speciale prodotta in copia dovesse ritenersi valida sul presupposto che era stata inviata sia **a mezzo pec**, sia a mezzo raccomandata (la quale ultima non era stata recapitata in tempo utile per la celebrazione dell'udienza).

Pertanto, solo la procura inviata a mezzo pec sarebbe stata autenticata con firma digitale e depositata tempestivamente.

Nel successivo ricorso per Cassazione la parte civile esclusa aveva affermato che la dichiarazione di costituzione di parte civile, con la relativa procura speciale, erano state depositate telematicamente in epoca antecedente l'udienza preliminare.

Senza però allegare la prova di tale assunto (peraltro, l'assunto avrebbe dovuto essere provato secondo le modalità previste dal DM giustizia del 4/7/2023, adottato in esecuzione dell'art. 87, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del decreto legislativo 10.10.2022 n. 150, ossia la c.d. riforma Cartabia penale, appunto).

Modalità di cui peraltro il ricorrente non aveva in precedenza mai fatto cenno in quanto, nella suddetta nota di accompagnamento degli originali cartacei tardivamente prodotti, aveva fatto riferimento al deposito della procura speciale, firmata digitalmente, nel fascicolo del PM e in udienza (quindi, con produzione in forma evidentemente cartacea).

L'ordinanza di esclusione, impugnata, in effetti aveva dato atto del deposito analogico, sia pure rilevando che era avvenuto con la produzione di mere copie, tanto è vero che il ricorrente aveva provveduto a depositare l'originale dopo l'udienza.

Il ricorso è stato giustamente dichiarato inammissibile. Quindi, non perché la costituzione era avvenuta in formato analogico, ma perché la produzione cartacea era stata fatta con delle semplici fotocopie (e comunque perché era stata prodotta a mezzo pec la sola procura speciale firmata digitalmente) e del deposito telematico non era stata fornita alcuna prova.

Quindi, la Cassazione non ha assolutamente detto che non fosse consentita la costituzione cartacea ma soltanto che, per la sua indiscussa validità, sarebbe stato ovviamente richiesto il deposito degli originali e non di sole fotocopie peraltro non recanti le sottoscrizioni e che, per la ipotesi alternativa del deposito telematico, non era stata fornita alcuna prova di quest'ultimo (mentre è noto che, al momento del deposito, il portale genera in automatico una prima ricevuta, la sola che la parte civile avrebbe potuto o dovuto produrre, poi seguita da quella di accettazione o rifiuto).

Per concludere, sarebbe inutile rilevare che, anche per la **costituzione di parte civile**, ove il procedimento non risulti nell'elenco di quelli "autorizzati", e si intenda comunque depositare la dichiarazione di costituzione tramite portale PDP (preferibilmente dopo la sua notifica, non avendo altrimenti effetto per le altre parti), lo si può fare depositandola telematicamente come ATTO CONTESTUALE al deposito della "nomina legale di fiducia" (che sarebbe l'atto principale, caricabile cliccando sul pulsante AGGIUNTI ATTO) il quale, nel caso di specie, trattandosi di *parte civile*, è comunque una *procura speciale* anche quando riguardi il mero *ius postulandi* (mentre, la *procura speciale* per la costituzione in sostituzione, quindi anche tramite lo stesso difensore, può essere parimenti depositata come ATTO CONTESTUALE, essendo quella dell'art. 122 c.p.p. parimenti prevista per questo evento nel relativo menu a tendina).

Buona serata

il referente COA Lagonegro del procedimento telematico

avv. Eugenio Di Bisceglie

**... stava entrando con
gli sci dalla finestra!**

